

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Art. 1

Natura giuridica e funzioni

Il Consiglio dei Sanitari della ASL di Rieti, di cui all'art. 3, comma 12 del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. di "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", del DCA n. U00259 del 06/08/2014 di "Approvazione dell'Atto di indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" e del DCA n. U00004 del 15/01/2019 di "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Rieti", è costituito con provvedimento del Direttore Generale.

Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo della ASL di Rieti, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.

Esso fornisce parere obbligatorio ma non vincolante al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti.

Si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria.

Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei Sanitari non si pronuncia entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere.

Art. 2

Composizione

Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario aziendale e la rappresentanza è assicurata dalle seguenti figure professionali:

- n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell'Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione;
- n. 1 dirigente medico veterinario
- n. 1 medico specialista ambulatoriale;
- n. 1 medico di medicina generale;
- n. 1 medico pediatra di libera scelta;
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario di rappresentanza di ciascuna figura professionale operante nell'Azienda;
- n. 1 professionista dell'area infermieristico-ostetrica;
- n. 2 professionisti dell'area tecnico - sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione;

I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta sono eletti dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera di Scelta operanti nel territorio aziendale.

In caso di assenza, il Direttore Sanitario è sostituito da un suo delegato individuato tra i componenti di diritto.

211. 1
2/4

ART. 3

Requisiti per nomina a componenti del Consiglio dei Sanitari

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei Sanitari i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno tre anni di anzianità. Parteciperanno alle elezioni del Consiglio dei Sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico - sanitario.

Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell'Azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.

ART. 4

Modalità per lo svolgimento delle elezioni

Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina:

- a) le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
- b) la commissione elettorale ed il seggio elettorale;
- c) l'elezione dei componenti;
- d) la durata.

ART. 5

Convocazioni e sedute

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti, mediante avviso per e-mail contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la maggioranza (metà più uno) dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, di norma, dovrà essere recapitato con almeno 3 giorni di preavviso. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato 24 ore prima a mezzo e-mail.

Per ogni argomento posto in discussione viene individuato dal Presidente un consigliere relatore, il quale, dopo aver preventivamente preso visione degli atti e documenti riguardanti l'oggetto di discussione, illustra l'argomento al Consiglio per l'espressione del parere.

ART. 6

Svolgimento delle sedute

Il Presidente dirige e coordina la discussione, fa osservare le leggi ed i regolamenti, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione e si considera approvata se riscuote il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 7

Modalità di votazione

Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento viene messo ai voti.

Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza semplice dei voti dei presenti votanti. 3/4

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del delegato.

Le votazioni avvengono generalmente a voto palese per appello nominale o alzata di mano. I componenti del Consiglio, qualora siano personalmente interessati ad argomenti posti in discussione, o che riguardino loro familiari, o comunque in ogni caso di conflitto di interessi, non potranno partecipare alla seduta ed alla relativa votazione. Coloro che non partecipano al voto o che non possono votare non sono computati tra i votanti. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l'assistenza di 2 scrutatori che vengono nominati all'inizio di ogni seduta.

Non è ammesso il voto di delega.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei scrutatori, proclama l'esito.

ART. 8

Processo verbale

Il verbale deve indicare i punti principali delle decisioni ed il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta di parere.

Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono espressi con voto favorevole, contrario od astenuto e le eventuali relative motivazioni.

I verbali delle decisioni del Consiglio dei Sanitari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 9

Segretario verbalizzante

Il Segretario verbalizzante viene individuato tra il personale amministrativo del Comparto di categoria non inferiore alla D.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio dei Sanitari sono sottoscritti dal Presidente (o comunque da chi presiede la riunione) e dal Segretario verbalizzante e sottoposti all'approvazione del Consiglio entro quindici giorni dalla seduta. Gli stessi vengono inviati al Direttore Generale ed a tutti i componenti.

Al Direttore Generale, stante l'urgenza di disporre del parere del Consiglio per poter perfezionare quelle decisioni che necessitano del parere obbligatorio, possono essere trasmessi stralci del verbale contenenti i pareri espressi.

Detti stralci di verbale verranno predisposti alla fine della seduta e sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

ART. 10

Assenze-decadenza d'ufficio

E' fatto obbligo per i componenti del Consiglio dei Sanitari partecipare alle sedute dello stesso. Le assenze devono essere formalmente giustificate con atto scritto al Presidente.

Dopo 3 assenze ingiustificate nell'arco di un anno alla data di insediamento del Consiglio, il Direttore Generale provvede, su informazione del Presidente, a dichiarare la decadenza del membro inadempiente ed alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della rispettiva componente professionale.

Vengono dichiarati decaduti dall'incarico del Consiglio dei Sanitari i componenti che perdono la qualificazione soggettiva prevista per la loro partecipazione nello stesso.

DU 1

4/4

Il Direttore Generale può intervenire ai lavori del Consiglio dei Sanitari per relazionare su particolari e complesse problematiche.

ART. 11

Norme di modifica

Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti. Le proposte di modificazione e/o integrazione dovranno essere apportate a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.

Potrà, altresì, essere oggetto di revisione a seguito di modifica della normativa in materia.